

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2853

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)

—

Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero
e disposizioni varie sul commercio con l'estero

Presentato il 23 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. — Il consolidarsi del ruolo trainante esercitato, nel processo di risanamento economico, dal fenomeno esportativo evidenzia sempre più la necessità di una strategia di sviluppo stabilmente indirizzata al potenziamento dell'*export*, soprattutto nel quadro di una ripresa condizionata da maggiori importazioni di materie prime e beni intermedi e da conseguenziali pressioni sui conti con l'estero.

Il grado di internazionalizzazione dell'economia italiana è ormai tale da pretendere una generale ed incisiva rimodulazione degli strumenti pubblici di sostegno all'esportazione, prioritariamente mirata alla qualificazione delle correnti esportative in termini di valore intrinseco e basata su un più stretto ed efficace coordinamento tra politica del commercio estero e politiche industriali ed agricole. Ma parimenti cogente deve ritenersi la necessità di una qualificazione delle tecniche di commercializzazione all'estero del prodotto italiano, tecniche oggi coinvolte da processi di sofisticazione che agguerriscono la concorrenza internazionale ed esaltano, al di là del tradizionale binomio prezzo-qualità del prodotto, l'importanza dei cosiddetti *no price factors*.

Soprattutto per le piccole e medie imprese — la cui determinante partecipazione al fenomeno esportativo caratterizza notoriamente l'economia italiana — non soltanto la penetrazione di nuovi mercati, ma la stessa possibilità di stabilizzare la collocazione del prodotto all'estero dipendono in misura ogni giorno più decisiva dalla disponibilità di « servizi reali » (di informazione, di assistenza e consulenza), relativamente sia alla fase di definizione delle strategie di penetrazione

commerciale che a quella attuativa. Ed il primo dei problemi da risolvere, in sede di riforma dei moduli di intervento pubblico, è quello di assicurare alle imprese stesse una struttura idonea a soddisfare, in via diretta o indiretta, la loro crescente domanda di servizi.

È innanzitutto a tale obiettivo che deve pertanto mirare la riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero, ente pubblico già in atto preposto alla promozione del commercio con l'estero, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei raggruppamenti tra queste esclusivamente costituiti.

Sul tema della riforma dell'Istituto era stato nella scorsa legislatura presentato al Parlamento, come è noto, un disegno di legge (Atto Camera n. 3781) che affrontava soprattutto i problemi organizzativi dell'Istituto per il commercio con l'estero ed i connessi profili funzionali, ma che mirava anche — sia pure in un'ottica di prudente sperimentazione e di gradualità — ad ampliarne il ventaglio degli strumenti operativi nel senso di una maggiore aderenza dell'attività dell'ente alla domanda del mercato, di una maggiore flessibilità dei servizi offerti e di un conseguenziale più pieno coinvolgimento degli operatori richiedenti nelle scelte di gestione.

Non soltanto il tempo trascorso e le indicazioni nel frattempo emerse dal dibattito tecnico-politico, ma anche i segnali che provengono dagli andamenti dell'economia italiana suggeriscono ora di muoversi con più decisione su tale direttrice di marcia e di accompagnare inoltre la riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero con iniziative che siano intese ad assicurare, pur senza scon-

volgere l'attuale e radicato assetto delle competenze, un'azione più coordinata degli organismi pubblici che operano nel settore del commercio con l'estero.

2. — La riforma non pone in discussione né i compiti tradizionali dell'Istituto per il commercio con l'estero — sostanzialmente identificabili nella *promotion*, informazione, assistenza e formazione — né la sua istituzionale collocazione nel settore pubblico, indissolubilmente connessa alla tutela all'estero del prodotto italiano ed alle funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle iniziative promozionali adottate da altri enti o organismi, a livello nazionale o locale.

Essa punta peraltro ad un potenziamento delle capacità operative dell'ente tale da garantirne, in termini di efficienza e dinamismo, la necessaria reattività agli stimoli del mercato e la concorrenzialità con le alternative privatistiche. Ed alla realizzazione di tale obiettivo finalizza sia le innovazioni di carattere funzionale — sotto il profilo dell'arricchimento degli strumenti operativi e della flessibilità di interventi in funzione della domanda — sia le scelte di natura strutturale ed organizzativa, intese a rafforzare al massimo l'autonomia dell'Istituto per il commercio con l'estero — a valle e nell'ambito di una programmazione ricondotta alle sedi istituzionali —, a consentire agilità ed immediatezza dei processi decisionali, a dare rilievo alla rappresentanza delle forze economiche negli organi di amministrazione dell'ente.

3. — Una delle prospettive prioritariamente considerate dalla riforma è dunque quella di un ente erogatore di servizi, in preponderante misura direttamente attivabile dagli operatori ed idoneo ad affiancarsi alla media e piccola imprenditoria attraverso schemi di collaborazione solo in parte prefigurati dalla vigente normativa (si pensi ai cosiddetti progetti finalizzati, nonché alle convenzioni ex articolo 11 del decreto-legge n. 251 del 1981, come convertito dalla legge n. 394,

pur nella inattuabilità di detta disposizione).

Il rafforzamento degli strumenti operativi dell'Istituto per il commercio con l'estero è in primo luogo finalizzato, pertanto, alla erogazione di servizi reali: sulla insostituibile funzione di questi ultimi — la cui disponibilità evita alle piccole e medie imprese il salto dimensionale altrimenti necessario per una stabile commercializzazione all'estero dei prodotti — concordano, d'altra parte, le indicazioni emerse da tutti i settori produttivi. Ed una recente indagine effettuata da un istituto specializzato su un campione rappresentativo di piccole e medie imprese esportatrici ha, da un lato, sottolineato anch'essa l'importanza strategica della informazione e dell'assistenza e, dall'altro, ha confermato l'esistenza di diffuse aspettative imprenditoriali in ordine alla creazione di una struttura pubblica che in tali settori fornisca, a pagamento, servizi personalizzati.

Il disegno di legge propone, in tale situazione, di demandare all'Istituto il compito di acquisire la disponibilità di tali servizi — o in via diretta o attraverso convenzioni con idonee e qualificate strutture esterne — e di offrirli alle imprese richiedenti o dietro corrispettivo ovvero con rimborso-spese graduabile in coerenza con il quadro delle priorità geografiche e settoriali, oltreché in funzione del tipo di servizio richiesto.

La gamma di servizi interessata dalla disposizione è assai vasta, riferendosi essa alla informazione ed all'assistenza tecnica e legale che possono e devono accompagnare il prodotto lungo tutte le fasi del percorso esportativo (dalla ricerca di mercato e dall'informazione « fine », sul singolo prodotto, alle informazioni sul contraente; dall'assistenza contrattuale a quella legale, sull'esecuzione del contratto e per il recupero dei crediti, eccetera). La conseguente impossibilità di predeterminare in astratto i criteri per la determinazione del corrispettivo o del rimborso spese suggeriscono pertanto di riservare alla legge la previsione di un procedimento (autonomo regolamento del consi-

glio di amministrazione, soggetto all'approvazione ministeriale) idoneo a garantire la coerenza tra i criteri di graduazione del corrispettivo (prezzo di mercato, prezzo di costo, rimborso spese totale o parziale, eccetera) ed il quadro delle priorità della politica promozionale.

Va altresì sottolineato come dal coinvolgimento dell'impresa richiedente nel pagamento del servizio sia lecito attendersi non soltanto una fonte di entrate tale, soprattutto in prospettiva, da alleviare i costi della gestione, ma anche, con effetto più immediato, la possibilità che dal mercato emergano indicazioni precise e puntuali sul livello di efficienza dell'Istituto.

4. — Sempre sul fronte degli strumenti operativi — e rinviando per altre notazioni al commento che segue, riferito ai singoli articoli — il disegno di legge si propone poi di conferire operatività al già citato articolo 11 della legge n. 394 del 1981, consentendo all'Istituto per il commercio con l'estero di stipulare direttamente con singole imprese interessate, o con raggruppamenti tra di esse costituiti, convenzioni finalizzate alla predisposizione ed attuazione di progetti di penetrazione commerciale in paesi extra-comunitari. In un'ottica di maggiore flessibilità e di personalizzazione degli interventi dell'Istituto per il commercio con l'estero, anche l'attivazione di tale strumento concorrerà ad aggiungere alla rete collaudata degli interventi promozionali programmabili in via generale, una serie di interventi « mirati », calibrati cioè in funzione delle esigenze tipiche di singole produzioni o imprese.

Un terzo importante obiettivo — implicante anche aspetti organizzativi — riguarda la ridefinizione funzionale dei moduli di armonizzazione e coordinamento delle iniziative promozionali degli enti regionali e locali.

L'unitarietà del relativo quadro programmatico viene anzitutto garantita dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la politica economica estera, al quale il disegno di legge demanda

non soltanto l'approvazione del programma pluriennale di attività dell'Istituto, ma anche le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di promozione all'estero di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Onde poi assicurare una istituzionalizzata partecipazione delle regioni alla formulazione dei programmi promozionali, da un lato si prevede che il Ministro del commercio con l'estero informi periodicamente le regioni, per il tramite della conferenza Stato-regioni, delle linee generali di intervento stabilite dal Comitato interministeriale per la politica economica estera; e, dall'altro, che le regioni stesse, per il tramite dei comitati consultivi regionali dell'Istituto per il commercio con l'estero, formulino proposte e forniscano indicazioni per la predisposizione, da parte dell'Istituto, dei propri programmi di attività.

Sempre attraverso il filtro dei comitati consultivi — la cui presidenza viene affidata al rappresentante regionale — si riconosce infine la possibilità che progetti promozionali relativi a produzioni tipicamente e specificamente regionali (o locali) si traducano — previo giudizio di coerenza con gli obiettivi programmatici generali — o in interventi integrativi di quelli progettati su scala nazionale, ovvero in iniziative settoriali realizzabili dall'Istituto per il commercio con l'estero sulla base di convenzione con la regione interessata. È opportuno aggiungere che le linee generali di impostazione e risoluzione del problema sono state a suo tempo esposte dal Ministro del commercio con l'estero alla conferenza Stato-regioni e che su di esse si è acquisito il consenso di massima dei rappresentanti regionali.

5. — Il varo dei comitati consultivi regionali, sin qui ritardato anche dal sostanziale disinteresse di talune regioni all'attivazione di organi dalle non ben definite funzioni, assume una importanza peculiare non soltanto alla luce delle note esigenze di coordinamento in materia promozionale e di unitarietà dell'im-

magine « Italia » all'estero, ma anche nella prospettiva — sia pure non immediata — di una deburocratizzazione delle strutture interne dell'Istituto per il commercio con l'estero (per ciò che attiene alla *promotion*) e di un decisivo potenziamento, per contro, della presenza dell'ente sui mercati esteri. La visione dell'Istituto quale terminale obbligato di incrocio e smistamento tra le linee della domanda estera e dell'offerta interna porta di per se stessa a sottolineare la insostituibilità della rete estera e a prevedere per contro forme agili e capillari di collaborazione tra Istituto e forze economiche entro certi limiti sostitutive di antieconomici appesantimenti strutturali.

È in tale chiave che va interpretata non soltanto la prevista rappresentanza, nei comitati consultivi regionali, delle filiali regionali degli organismi rappresentativi delle categorie economiche, ma anche, in parte, la serie di norme che abilitano l'Istituto per il commercio con l'estero ad avvalersi delle strutture dei centri regionali per il commercio estero e delle camere di commercio e che facoltizzano la stipula di apposite convenzioni tra Istituto per il commercio con l'estero e amministrazioni regionali e tra Istituto per il commercio con l'estero e camere di commercio (o centri regionali), per l'acquisizione sistematica di informazione sui programmi di attività, per lo scambio, anche attraverso sistemi automatizzati di elaborazione dati, di informazioni sul commercio estero, per la realizzazione di programmi coordinati. Ed è sempre in tale ambito che va valutata la disposizione di cui all'articolo 3 che consente eccezionalmente all'Istituto — previa autorizzazione statale e relativamente alle sole attività che in via strumentale si raccordino all'espletamento dei propri compiti istituzionali — di partecipare a società « a prevalente partecipazione pubblica » costituite per la gestione integrata di sistemi informativi, per la pubblicazione e vendita di materiale conoscitivo inerente agli scambi internazionali, eccetera.

6. — Con tali ultime notazioni, il discorso si sposta sugli aspetti organizzativi della riforma: il salto qualitativo che s'intende far compiere all'Istituto in termini di soddisfacimento delle esigenze imprenditoriali, la sua capacità, a livello di informazione e *promotion*, di porsi al centro di un complesso sistema di collaborazione tra forze economiche ed organismi pubblici sinergicamente impegnato nei processi di internazionalizzazione e la sua idoneità, inoltre, ad adeguarsi alle logiche di mercato, quale ente erogatore di servizi competitivi con le alternative di tipo privato, richiedono una flessibilità operativa e strutturale il cui necessario presupposto è un rafforzamento dell'autonomia dell'Istituto al di là delle pur importanti scelte del precedente e decaduto disegno di legge.

A fronte anche della necessità di assicurare all'Istituto per il commercio con l'estero una struttura finanziaria agile, con margini di manovra per una collocazione e distribuzione delle risorse coerenti alle esigenze mutevoli dello scenario internazionale, il progetto di riforma prevede che al finanziamento annuale dell'Istituto provveda la legge finanziaria, sulla base di un programma pluriennale varato dal Comitato interministeriale per la politica economica estera e presentato alle Camere, unitamente ad una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, in allegato alla *Relazione previsionale e programmatica*.

Il modello prescelto da un lato riconduce alla competente sede politica di programmazione le scelte fondamentali relative alle priorità geografiche e settoriali di intervento, alla distribuzione di massima delle risorse, alla dimensione ottimale della presenza dell'Istituto per il commercio con l'estero sui vari mercati; e, dall'altro, devolve alla piena autonomia dell'ente l'adozione dei programmi settoriali di attività e le conseguenziali scelte sul piano tecnico-attuativo.

All'autonomia dell'ente, esplicantesi nel quadro degli indirizzi programmatici del Comitato interministeriale per la politica economica estera e sotto la vigilan-

za ministeriale, sono altresì ricondotte fondamentali potestà di auto-organizzazione al cui esercizio ostano attualmente gli irrigidimenti legislativi derivanti dall'inquadramento dell'Istituto per il commercio con l'estero nel parastato. Si prevede, in particolare:

la facoltà dell'Istituto di adattare alle esigenze, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale, la propria organizzazione periferica in Italia ed all'estero;

la possibilità di istituire nell'ambito dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la politica economica estera, una o più sezioni dotate di autonomia contabile e di bilancio, con proprie eventuali dotazioni di personale e preposte all'attività di appositi uffici periferici;

la emanazione di un autonomo regolamento di contabilità tale, tra l'altro, da adeguare la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente alle sue particolari esigenze di funzionamento all'estero;

la emanazione di un autonomo regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto, relativamente agli aspetti che la recente legge-quadro sul pubblico impiego riserva espressamente alla fonte legislativa ovvero regolamentare.

L'uscita dell'Istituto per il commercio con l'estero dal parastato, prevista dall'articolo 20 del disegno di legge, non è che un corollario di tali scelte. La conseguenziale opzione in ordine alla nuova collocazione « istituzionale » dell'ente si è esercitata — a livello almeno della presente proposta — tenendo conto dell'alternativa offerta dal modello « ente pubblico economico », essenzialmente caratterizzato dalla natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente, e dal modello, meno univocamente definito, dell'ente non economico, ma non soggetto alla legge n. 70 del 1975.

Alla difficoltà di scegliere tra le due ipotesi, contribuiscono indubbiamente

l'assenza di concrete esperienze applicative della contrattazione per « comparti » di cui alla legge n. 93 del 1983 e la non ancora certa idoneità della stessa a garantire livelli di soddisfacente elasticità alla strumentazione e gestione del personale da parte di enti, quali l'Istituto per il commercio con l'estero, caratterizzati da tipicità operativa e spiccate esigenze di managerialità.

Va al riguardo considerato, tuttavia, che la devoluzione all'autonoma potestà regolamentare dell'ente delle norme « primarie » sullo *status* del personale non potrà che esaltare la differenziazione delle esigenze dell'Istituto per il commercio con l'estero rispetto a quelle di altri enti ad esso accumulati nel comparto di contrattazione, così bilanciando i rischi di rigidità che astrattamente si connettono ad eventuali eccessive omogeneizzazioni tra enti in sede di contrattazione collettiva. Giocano, d'altra parte, a sfavore del modello « ente pubblico economico » e della privatizzazione del rapporto di lavoro le difficoltà che quest'ultimo potrebbe comportare, nelle sedi internazionali, ai fini del necessario formale riconoscimento della « pubblicità » dell'ente.

Sulla base di tali motivazioni, e per un'opportuna armonizzazione, anche, con altre iniziative recentemente approvate dal Consiglio dei ministri o di imminente presentazione, si è ritenuto preferibile confermare il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto per il commercio estero ed assoggettare l'Istituto, seppure con la descritta sottolineatura della peculiarità delle sue esigenze, alla disciplina della legge-quadro sul pubblico impiego. Ed è superfluo ricordare che ad orientamenti diversi potrà eventualmente addivenirsi, in sede parlamentare, sulla scorta anche delle esperienze nel frattempo accumulate e con possibili riferimenti analogici a casi atipici, di non accertata o piena assoggettabilità al procedimento della contrattazione collettiva (Ente nazionale energia nucleare ed alternativa, Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, eccetera).

7. — Come già previsto dal disegno di legge presentato sull'argomento nella trascorsa legislatura, la riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero va altresì finalizzata alla risoluzione di problemi strutturali od organizzativi che non soltanto condizionano il futuro assetto dell'Istituto ma ne ostacolano anche l'attuale funzionamento.

La valorizzazione dell'autonomia dell'ente e l'assegnazione al Comitato interministeriale per la politica economica estera delle funzioni di indirizzo generale e programmazione impongono anzitutto una ridefinizione dei poteri di vigilanza del Ministero del commercio con l'estero, poteri soprattutto da calibrarsi in funzione dei giudizi di coerenza tra le decisioni dell'Istituto per il commercio con l'estero ed il quadro delle compatibilità e priorità politico-generalì del commercio estero. Il rapporto Ministero-Istituto viene ridisegnato nel senso di limitare l'approvazione ministeriale alle sole deliberazioni di portata generale dell'Istituto e di garantire all'organo vigilante, per il resto, la tempestiva informazione sulle scelte di gestione dell'ente, ai fini anche dell'eventuale emanazione di direttive ed in vista di valutazioni globali sull'operatività dell'ente e sul rapporto tra costi e risultati, in termini di soddisfacimento della domanda di mercato. Viene altresì ribadito l'assoggettamento dell'Istituto ai poteri ispettivi del Ministero.

Anche i controlli esterni sull'Istituto vanno prevalentemente finalizzati alla verifica dei risultati e della legittimità della gestione considerata nel suo complesso. Il controllo della Corte dei conti viene esclusivamente affidato, pertanto, alla Sezione di cui alla legge n. 259 del 1958 e si prevede, con ciò adeguandosi a consolidati orientamenti della Sezione stessa, che il controllo sia esercitato con le modalità di cui all'articolo 12 della legge, attraverso cioè la partecipazione di magistrati della Corte alle sedute degli organi collegiali di amministrazione e revisione dell'ente. Sono inoltre disciplinati strumenti di informazione diretta del

Parlamento per il controllo politico sulla gestione dell'Istituto per il commercio con l'estero, prevedendosi, in particolare, che una relazione dettagliata sull'attuazione dei programmi, corredata delle osservazioni del Ministero vigilante, sia annualmente allegata alla *Relazione previsionale e programmatica*.

Sul piano dell'organizzazione interna, la riforma mira sostanzialmente a due ulteriori risultati: da un lato riformulare le norme sulle attribuzioni degli organi di amministrazione in modo da accrescere congruamente i poteri del comitato esecutivo — di più agile convocabilità e composizione — e riservare al consiglio di amministrazione le decisioni di carattere istituzionale e generale (bilanci e rendiconti, regolamenti interni, struttura centrale e periferica degli uffici, programmi di attività e direttive generali); dall'altro, rivedere la composizione degli stessi organi di amministrazione, come anche del comitato consultivo centrale, onde potenziare la partecipazione rappresentativa delle forze economiche e sottolineare, anche sotto tale profilo, il più stretto rapporto di collaborazione tra pubblico e privato che la riforma si propone di conseguire nel comparto.

8. — La cornice entro la quale va impostato il riordinamento dell'Istituto per il commercio con l'estero è quella di una parziale rimediazione degli strumenti di definizione ed attuazione delle politiche del commercio con l'estero, in funzione, soprattutto, di un migliore coordinamento tra le competenze, assai ripartite, del settore.

Il primo obiettivo è quello di potenziare i compiti e l'operatività del Comitato interministeriale per la politica economica estera, rafforzando all'interno del Comitato anche i poteri del Ministro del commercio con l'estero (sotto il profilo dell'iniziativa per la convocazione) ed espressamente riconoscendo alle deliberazioni del Comitato effetti vincolanti per gli enti e le amministrazioni interessati alla sua funzione di coordinamento.

Il disegno di legge, inoltre, conferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera, come già detto, le funzioni di coordinamento dell'attività svolta dalle regioni in materia di attività promozionale estera e demanda al Comitato l'approvazione dei programmi pluriennali di attività dell'Istituto per il commercio con l'estero e talune fondamentali scelte in ordine all'attività ed all'organizzazione dell'Istituto.

Al servizio del Comitato interministeriale per la politica economica estera, per gli studi e le valutazioni tecniche preliminari alle decisioni di politica economica estera, si propone di istituire un corpo di qualificatissimi esperti, eventualmente posti a disposizione da istituti universitari ed organismi internazionali e si prevedono forme di collaborazione istituzionalizzata attraverso le quali sarà consentito a tale comitato tecnico-scientifico di avvalersi, oltreché di una segreteria tecnica istituita presso il Ministero del commercio estero, delle strutture degli enti ed amministrazioni pubbliche interessate al commercio estero.

L'esperienza del passato di per sé dimostra le difficoltà incontrate dal Comitato interministeriale per la politica economica estera, in assenza di adeguate strutture di supporto, nella individuazione e definizione di priorità e direttive di sviluppo del processo di internazionalizzazione dell'economia italiana tali da costituire punto di riferimento per i programmi dell'imprenditoria privata, delle imprese a partecipazione statale, di tutti i soggetti pubblici interessati alla politica economica estera. La istituzione del comitato tecnico-scientifico, sotto tale profilo, deve considerarsi necessaria per il rilancio operativo del Comitato interministeriale e preliminarmente all'efficacia vincolante dei suoi indirizzi.

Il disegno di legge, in secondo luogo, prevede la partecipazione del Ministro del commercio con l'estero al Comitato interministeriale per la politica industriale ed al Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare, con ciò avviando ad un'inspiegabile lacu-

na del nostro ordinamento e conformandosi ad orientamenti più volte emersi dal dibattito parlamentare sui temi dell'interscambio. In ordine al problema costituito dalla concomitante competenza, per molte decisioni interessanti la politica del commercio estero, sia del Comitato interministeriale per la politica economica estera che dei Comitati interministeriali per la politica industriale ed agricola, si propone di elasticizzare la composizione dei tre Comitati — tutti e tre, del resto, formalmente operanti nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica — onde rendere possibile di volta in volta l'integrazione in vista di delibere adottate congiuntamente da due (o più) di essi.

Di minor rilievo istituzionale sono altre norme contemplate dal disegno di legge. A difficoltà insorte nell'esperienza applicativa della legge n. 1083 del 1954, relativa alla concessione di contributi per l'organizzazione di fiere ed esposizioni all'estero, si ovvia demandando ad apposito decreto ministeriale la predeterminazione di particolari modalità di corresponsione del contributo nel caso in cui l'organismo beneficiario abbia agito nell'interesse di altre imprese ed utilizzando anticipazioni di quest'ultime.

A fronte della crescente importanza del ruolo esercitato dalle camere di commercio italiane all'estero — delle quali l'Istituto per il commercio con l'estero sarà autorizzato ad avvalersi per l'attività da effettuarsi sui mercati internazionali — si è ritenuto infine di demandare ad apposito comitato, da istituirsi presso il Ministero del commercio con l'estero, funzioni consultive in ordine al riconoscimento delle camere e sulla quantificazione dei contributi di funzionamento, nonché l'esercizio di poteri attinenti alla tenuta di un albo dei segretari delle camere stesse.

* * *

9. — Agli aspetti del disegno di legge sin qui non approfonditi è soprattutto dedicato il commento che segue, formulato sui singoli articoli della proposta.

L'articolo 1, dopo aver sinteticamente definito il rapporto trilaterale che si intende istituire tra Comitato interministeriale per la politica economica estera, Istituto e Ministero vigilante, elenca i compiti dell'Istituto per il commercio con l'estero sostanzialmente ispirandosi alle norme vigenti ma sottolineando l'esclusività della funzione di coordinamento tecnico-operativo delle iniziative promozionali all'estero ed il fondamentale rilievo della informazione di base, alla cui raccolta e diffusione si procederà tramite sistemi elettronici di elaborazione dati, nonché dell'attività di assistenza, consulenza, ed informazione personalizzata da svolgersi a favore di singoli richiedenti.

Aspetti di novità riveste tra l'altro la prevista possibilità di promuovere l'abbinamento di iniziative promozionali a manifestazioni comunque caratterizzate dalla presenza italiana all'estero, a fronte della quale il successivo articolo 2 prevede l'instaurazione di contatti tra Istituto per il commercio con l'estero ed enti o amministrazioni pubbliche per l'acquisizione sistematica di notizie al riguardo.

L'articolo 2, relativo agli strumenti di attività dell'Istituto, conferisce a quest'ultimo la facoltà di assicurarsi, mediante convenzioni, la disponibilità all'estero di servizi reali destinati all'imprenditoria e quella di stabilire contatti o forme di collaborazione istituzionalizzata con i principali soggetti pubblici interessati alla materia del commercio internazionale, ai fini soprattutto del coordinamento dell'attività promozionale e dell'organizzazione di un sistema informativo generale sul commercio estero. Come già rilevato, la disposizione demanda ad apposito regolamento dell'Istituto la determinazione dei criteri di quantificazione del corrispettivo dei servizi.

L'articolo 3 subordina alla previa autorizzazione del Ministero (ed in coerenza con le indicazioni del Comitato interministeriale per la politica economica estera) la possibilità dell'Istituto di partecipare a società prevalentemente pubbliche costituite per la gestione integrata

di sistemi informativi, per l'attività editoriale di materiale attinente agli scambi internazionali e per altre analoghe attività parimenti connesse in via strumentale ai compiti istituzionali dell'Istituto per il commercio con l'estero.

La formulazione della norma, al fine di evitare possibili effetti distorsivi sulla concorrenza tra imprese, è tale da escludere ipotesi di ricorso allo strumento privatistico direttamente finalizzato all'applicazione di attività promozionale.

L'articolo 4, sostitutivo dell'articolo 11 del decreto-legge del 1981 (convertito con modificazioni nella legge n. 394), si riferisce alle convenzioni direttamente stipulate tra Istituto per il commercio con l'estero ed imprese per l'attuazione di progetti promozionali, muovendosi, come osservato, nella direzione di una corresponsabilizzazione degli operatori e prevedendo che i criteri di ripartizione tra le parti degli adempimenti e degli oneri del progetto siano determinati, con ciascuna convenzione, in coerenza con le indicazioni dei programmi di attività. Lo strumento della convenzione è espressamente esteso a progetti riguardanti l'accesso sistematico delle imprese esportatrici alla rete di servizi organizzata all'estero dall'Istituto.

L'articolo 5 si riferisce, nei termini già descritti, al finanziamento dell'Istituto, sulla base del programma pluriennale di attività varato dal Comitato interministeriale per la politica economica estera, e predetermina strumenti per il controllo parlamentare sull'attività dell'Istituto. L'ultimo comma dispone che sulle linee generali del programma e sulla sua attuazione siano periodicamente informate le regioni, per il tramite della conferenza Stato-regioni.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Istituto per il commercio con l'estero, attribuendo al consiglio di amministrazione, con la garanzia dell'approvazione ministeriale, poteri di autorganizzazione e precostituendo procedimenti sub legislativi (delibera del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la po-

litica economica estera su proposta ministeriale) per l'eventuale istituzione nell'ambito dell'Istituto, di una o più sezioni autonome. Il ricorso a tale strumento potrà ad esempio essere ritenuto opportuno relativamente ad attività esplicate dall'Istituto in materia agricola, ove ai controlli qualitativi sui prodotti, imposti anche dalla normativa comunitaria, si affiancano attività promozionali esercitate in parte dall'Istituto per il commercio con l'estero su incarico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 7 riformula la vigente normativa sui comitati consultivi regionali, da un lato riconducendone la presidenza alle regioni e, dall'altro, raccordandone la composizione alle rappresentanze in sede locale delle forze economiche. Sul rilievo che la riforma intende attribuire ai comitati consultivi in tema di coordinamento delle iniziative promozionali ed ai fini di un raccordo organico tra esigenze imprenditoriali e programmazione degli interventi pubblici, si rinvia alle considerazioni che precedono.

L'ultimo comma della disposizione prevede opportunamente la convocazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, di conferenze dei presidenti dei comitati consultivi di più regioni, con la partecipazione di rappresentanti degli enti ed organismi interessati.

L'articolo 8, relativo all'attività dell'Istituto all'estero, conferma in capo alle missioni diplomatiche italiane all'estero (ultimo comma) la funzione di coordinamento prevista dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, arricchendone i contenuti attraverso la esplicita previsione di periodiche riunioni tra rappresentanti della rete periferica dell'Istituto per il commercio con l'estero, rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero e rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.

I precedenti commi della disposizione intendono invece ovviare — seppure nei limiti in cui ciò è consentito — alle note difficoltà che si frappongono ad un pieno riconoscimento, da parte di talune con-

troparti estere, della ufficialità e pubblicità delle funzioni svolte all'estero dagli uffici dell'Istituto. Il mancato riconoscimento comporta rilevanti danni di carattere finanziario ed ha effetti pregiudizievoli sul piano della operatività degli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero. Ma, a fronte della variabilità delle normative interne e della posizione assunta da taluni paesi — che rigidamente limitano alle sole rappresentanze diplomatiche o consolari il riconoscimento delle prerogative disciplinate dal diritto internazionale — una soluzione legislativa univoca non è possibile, a meno di non compromettere l'autonomia dell'ente e configurare gli uffici all'estero dell'Istituto per il commercio con l'estero quali organi delle ambasciate.

Il disegno di legge dispone, pertanto, che la natura di ente pubblico dell'Istituto venga ufficialmente notificata agli Stati in cui esso opera, con conseguente qualificazione degli uffici all'estero quali « Agenzie governative » (ciò che in molti casi è sufficiente per il riconoscimento delle prerogative); ma si affida, per le restanti ipotesi, allo strumento flessibile dell'intesa bilaterale limitandosi a prefigurare l'obiettivo da perseguire con le inerenti trattative.

Gli articoli da 9 a 16 del disegno di legge elencano gli organi dell'Istituto e ne predeterminano le funzioni, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento. Relativamente al consiglio di amministrazione, in particolare, viene congruamente ampliata la partecipazione ad esso dei rappresentanti delle forze economiche ed inserito esplicitamente, tra i settori imprenditoriali rappresentati, quello della cooperazione. Tra le delibere del consiglio stesso, l'articolo 12 predetermina quelle soggette ad approvazione ministeriale, sancendo un termine per le determinazioni degli organi di vigilanza e dispone, per le altre, l'obbligo di comunicazione al Ministero entro dieci giorni dall'adozione relativa.

L'articolo 13 affida al comitato esecutivo le decisioni relative alla concreta gestione dell'Istituto, facendo peraltro

salva la possibilità che provvedimenti di particolare importanza siano dal comitato stesso sottoposti al consiglio di amministrazione. La composizione del comitato — undici membri compreso il presidente dell'Istituto — contempla, accanto ai rappresentanti delle cinque amministrazioni più direttamente interessate alla gestione dell'ente, quattro membri in rappresentanza delle forze economiche ed un componente eletto fra le restanti categorie dei consiglieri di amministrazione.

All'articolo 17, relativo al direttore generale dell'Istituto da assumersi con contratto a tempo determinato secondo condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione e soggette all'approvazione governativa, segue l'articolo 18 che si riferisce alla gestione finanziaria dell'Istituto per il commercio con l'estero elencandone le entrate (tra le quali quelle relative alla collocazione sul mercato dei servizi ed i proventi della vendita di pubblicazioni e della relativa pubblicità) e demandando ad autonomo regolamento interno — come già rilevato — la disciplina della gestione finanziaria e contabile, da adattarsi alle specifiche esigenze dell'ente, con riferimento anche all'operatività all'estero.

L'articolo 19 conferisce all'Istituto per il commercio con l'estero la facoltà di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato e lo assoggetta al controllo esterno della Corte dei conti *ex* articolo 12 della legge n. 259 del 1958. In relazione all'analoga disposizione recata dal decaduto disegno di legge (Atto Camera n. 3781), resta da dire che la situazione di possibile contrasto interpretativo cui faceva cenno la relazione al disegno di legge stesso è destinata di per sé a risolversi con l'adozione del metodo di finanziamento complessivo dell'Istituto.

Con l'articolo 20, dopo aver sancito l'inapplicabilità all'Istituto per il commercio con l'estero delle disposizioni della legge n. 70 del 1975, sul cosiddetto parastato, si conferma l'applicabilità per contro delle disposizioni sulla normalizzazione dei conti pubblici di cui alla leg-

ge n. 468 del 1978 e di quelle recentemente dettate relativamente alla tesoreria unica per il settore pubblico: conseguentemente, peraltro, alla maggiore autonomia riconosciuta all'Istituto dalla riforma ed alle esigenze di funzionamento all'estero, si dispone l'inquadramento dell'Istituto per il commercio con l'estero tra gli enti di cui alla tabella B allegata alla legge (anziché tabella A) ferma restando la facoltà dalla legge stessa conferita al Governo di apportare variazioni alle elencazioni relative.

L'articolo 21, infine, affronta nell'ottica già descritta il delicato problema inerente al rapporto di lavoro del personale dell'ente, rafforzando l'autonomia regolamentare di quest'ultimo e optando per l'applicabilità della legge-quadro sul pubblico impiego. Viene espressamente previsto che le disposizioni regolamentari facciano salvo il vigente regime di incompatibilità dell'impiego pubblico con altri rapporti di lavoro o con l'esercizio di attività produttiva o professionale e che, con le opportune garanzie, sia prevista in casi eccezionali e per temporanee esigenze la possibilità dell'Istituto di avvalersi di esperienze esterne particolarmente qualificate. Relativamente al trattamento economico accessorio fruito dai dipendenti all'estero dell'Istituto per il commercio con l'estero, si prevede che esso continui ad essere rapportato a quello del personale del Ministero degli affari esteri mediante apposite tabelle di equiparazione. Quanto al trattamento giuridico ed economico della dirigenza, si propone poi, in attesa di una globale riforma di tale istituto, che la materia sia disciplinata dal consiglio di amministrazione, con regolamento soggetto all'approvazione dei competenti Ministeri e che, per quanto riguarda il trattamento economico, restino applicabili temporaneamente le disposizioni di cui alla recente legge n. 72 del 1985, concernenti l'equiparazione dei dirigenti dell'ente a quelli dello Stato.

In ordine alle disposizioni del titolo II, si ritengono infine sufficienti gli elementi illustrativi già forniti.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****ISTITUTO NAZIONALE
PER IL COMMERCIO
CON L'ESTERO.****Art. 1.**

1. L'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero e svolge la propria attività nel quadro delle linee programmatiche stabilite dal Comitato interministeriale per la politica estera (CIPES) e definite con direttive del Ministro del commercio con l'estero.

2. L'I.C.E. è ente pubblico con il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi o raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero per il tramite di iniziative riguardanti:

1) lo studio sistematico dei mercati esteri e delle problematiche relative al commercio internazionale, nonché la raccolta, la elaborazione e la diffusione, attraverso anche sistemi elettronici di elaborazione dati, di ogni utile informazione relativa alle correnti di traffico internazionale, alla domanda estera ed alle potenzialità delle esportazioni italiane, alle normative disciplinanti gli scambi internazionali;

2) la consulenza, l'informazione e l'assistenza tecnica alle imprese italiane che operano nel settore del commercio internazionale, relativamente all'esportazione di prodotti italiani;

3) la divulgazione all'estero dei prodotti italiani attraverso anche il coordinamento tecnico-operativo di tutte le iniziative promozionali adottabili, a livello

nazionale, regionale o locale, da altri enti o organismi, nonché mediante l'eventuale abbinamento delle iniziative promozionali a manifestazioni comunque caratterizzate dalla presenza italiana all'estero;

4) la preparazione di personale in materia di commercio internazionale.

L'Istituto, inoltre:

a) opera al fine di agevolare il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale;

b) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'importazione e l'esportazione;

c) adotta o promuove, sulla base della legislazione vigente, le iniziative necessarie alla protezione del prodotto italiano all'estero e alla registrazione e protezione del marchio nazionale di esportazione;

d) effettua i previsti controlli di qualità e provvede alla tenuta degli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché di fiori e piante ornamentali.

3. L'Istituto esercita le proprie attività avvalendosi anche dei centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, nonché, sulla base di eventuali apposite convenzioni, per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, per attività da svolgersi all'estero, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero.

ART. 2.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo, l'ICE può tra l'altro:

1) stipulare con imprese, enti, associazioni ed organismi nazionali o esteri, convenzioni inerenti alla pubblicazione e diffusione di materiale conoscitivo riguardante il commercio internazionale

ovvero idoneo a propagandare all'estero l'immagine del prodotto italiano in generale o relativamente ad interi comparti produttivi;

2) stipulare altresì convenzioni finalizzate alla organizzazione, in Italia e all'estero, di servizi di informazione, consulenza ed assistenza tecnica alle imprese italiane operanti nel settore internazionale, relativamente ai problemi di carattere, tra l'altro, commerciale, creditizio, assicurativo, fiscale, valutario, doganale o di trasporto, inerenti all'esportazione di prodotti italiani;

3) organizzare all'estero esposizioni permanenti di prodotti italiani, mostre, fiere ed altre iniziative promozionali;

4) organizzare convegni, seminari e corsi di perfezionamento in materia di commercio internazionale, nonché centri all'estero di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani;

5) stipulare con le amministrazioni regionali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con i centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere stesse, apposite convenzioni per l'acquisizione sistematica di informazioni sui programmi e sulle attività di tali enti in materie interessanti il commercio con l'estero e per la realizzazione di programmi promozionali coordinati inerenti a settori produttivi di tipico e specifico interesse regionale o locale;

6) stipulare con i soggetti di cui al precedente numero 5), nonché con enti o organizzazioni pubbliche, nazionali o estere, convenzioni per lo scambio, anche attraverso sistemi elettronici di elaborazione dati, di informazioni concernenti il commercio internazionale;

7) assumere diretti contatti con le pubbliche amministrazioni e enti pubblici per l'acquisizione sistematica di notizie in ordine alla programmazione di manifestazioni all'estero alle quali possano opportunamente abbinarsi iniziative promozionali;

8) stipulare con i consorzi all'esportazione e all'importazione convenzioni per l'accesso agevolato dei consorzi stessi ai servizi di informazione e di assistenza tecnica organizzati dall'Istituto;

9) stipulare, ai sensi del successivo articolo 4, convenzioni con piccole e medie imprese per la predisposizione ed attuazione di progetti di penetrazione commerciale in paesi non appartenenti alla CEE.

2. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvato dal Ministro del commercio con l'estero sono determinate le modalità di accesso ai servizi dell'ICE da parte delle imprese e specificati, in particolare, tenuto anche conto delle priorità geografiche e settoriali di cui al programma pluriennale di attività dell'Istituto, i criteri di quantificazione del corrispettivo dei servizi stessi ovvero della quota dei costi addebitabile al richiedente.

ART. 3.

Nel quadro del programma pluriennale di attività approvato dal CIPES e previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero può partecipare a società con prevalente partecipazione pubblica costituite per la gestione integrata di sistemi informativi, per la pubblicazione e vendita di materiale conoscitivo attinente agli scambi internazionali, per lo svolgimento di altre attività analogamente connesse in via strumentale all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto stesso. Le occorrenti deliberazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione.

ART. 4.

1. L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi,

nonché con consorzi o raggruppamenti tra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione ed attuazione, in paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti di penetrazione commerciale coerenti con le linee e gli obiettivi del programma pluriennale di attività dell'Istituto e riguardanti:

- a) studi di mercato;
- b) spese di dimostrazione e di pubblicità;
- c) partecipazione a fiere e mostre campionarie internazionali;
- d) accesso sistematico ai servizi di consulenza, informazione ed assistenza organizzati all'estero dall'Istituto.

2. Con ciascuna convenzione sono, in particolare, determinate le fasi esecutive del progetto, la ripartizione tra le parti dei relativi adempimenti e degli oneri, in relazione al costo complessivo presunto del progetto, le modalità di verifica, da parte dell'Istituto, sulla concreta attuazione del progetto.

ART. 5.

1. Su proposta dell'ICE, il Ministro del commercio con l'estero presenta all'approvazione del CIPES, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma di attività dell'Istituto relativo al triennio successivo.

2. Il programma triennale traccia le linee generali di intervento dell'Istituto, con indicazione dei settori economici e delle aree geografiche interessate alle diverse tipologie di intervento e con la previsione di massima, per ciascuno degli esercizi considerati, delle entrate proprie acquisibili dall'Istituto e degli importi globali di spesa per area, settore e tipologia di intervento. Il programma reca altresì indicazioni sul numero degli uffici all'estero dell'Istituto da mantenersi o istituirsi in ciascun Paese o area geografica e sull'ottimale distribuzione del personale dell'ICE tra uffici interni ed esteri.

3. Il programma è soggetto, occorrendo, a modifiche e revisioni, con l'osservanza delle modalità di cui al comma 1.

4. Successivamente all'approvazione del CIPES, il programma triennale, corredato della relazione prevista dal comma 8 del presente articolo e delle osservazioni al riguardo formulate dal Ministero del commercio con l'estero, è allegato alla *Relazione previsionale e programmatica*, ai sensi del quarto comma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Nell'ambito delle risorse apposite considerate nel bilancio pluriennale dello Stato, la legge finanziaria provvede annualmente al complessivo finanziamento dell'ICE per il primo degli esercizi presi in considerazione dal programma. Alla erogazione del finanziamento si provvede in unica soluzione, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, al finanziamento dell'attività dell'Istituto per il 1986 si provvede in misura comunque non inferiore a quella risultante dalla somma dei contributi fruiti dall'Istituto nell'esercizio precedente, maggiorata in percentuale pari a quella del tasso programmato di inflazione relativo all'esercizio 1986.

7. Nell'ambito del programma triennale ed in coerenza con le direttive del Ministro del commercio con l'estero e con gli ulteriori eventuali indirizzi del CIPES, l'ICE delibera autonomamente i programmi settoriali ed esecutivi di attività, dandone tempestiva comunicazione al Ministro del commercio con l'estero.

8. Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministero del commercio con l'estero, unitamente alle proposte per il programma di attività relativo al successivo triennio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, ed allo stato di attuazione dei programmi.

9. Il Ministro del commercio con l'estero informa periodicamente le regioni, per il tramite della conferenza Stato-regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, delle linee generali di intervento promozionale all'estero deliberate dal CIPES e sull'attività svolta dall'ICE in attuazione del programma triennale.

ART. 6.

1. L'ICE ha sede legale in Roma, ove è situata la sede centrale. L'organizzazione periferica dell'Istituto si articola in uffici regionali, con sede in ogni capoluogo di regione, in altri uffici in Italia ed in uffici all'estero.

2. L'organizzazione degli uffici centrali dell'Istituto è determinata dal consiglio di amministrazione. Previa deliberazione del CIPES, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, possono essere istituite nell'ambito dell'Istituto, in relazione ad esigenze funzionali di carattere permanente, una o più Sezioni dotate di autonomia contabile e di bilancio, con proprie eventuali dotazioni di personale e funzionalmente preposte ove necessario, all'attività di appositi uffici periferici.

3. In coerenza con le indicazioni del programma triennale, gli uffici periferici dell'Istituto in Italia ed all'estero sono istituiti o soppressi dal consiglio di amministrazione, in rapporto alle esigenze, con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero previa intesa con il Ministro degli affari esteri.

ART. 7.

1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero, è istituito presso ogni ufficio

regionale dell'ICE un comitato consultivo regionale, presieduto da un rappresentante della regione e composto dal funzionario dell'Istituto preposto all'ufficio regionale, da quattro membri, uno per ogni settore economico, designati dalla unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché da sei membri in rappresentanza degli operatori economici scelti tra i presidenti e vice presidenti delle associazioni regionali di rappresentativi organismi di categoria.

2. I componenti i comitati consultivi sono nominati dal Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

3. I comitati consultivi formulano proposte e forniscono all'ICE indicazioni per la predisposizione dei programmi di attività dell'Istituto.

4. Sono in ogni caso sottoposti all'esame dei comitati le iniziative e i progetti relativi alla promozione sui mercati esteri di specifiche e tipiche produzioni regionali o locali, in quanto tali suscettibili di tradursi in interventi integrativi di quelli programmati dall'ICE sul piano nazionale, ovvero di dar luogo ad iniziative settoriali e specifiche, realizzabili dall'Istituto sulla base di apposita convenzione con la regione interessata.

5. Le proposte dei comitati consultivi in ordine ai progetti regionali o locali sono contemporaneamente trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi del programma pluriennale, ed all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero. Quest'ultimo, tenendo conto delle eventuali direttive del Ministero, provvede al recepimento delle proposte nei propri programmi, secondo le modalità di cui al precedente comma.

6. Per esigenze di coordinamento tra progetti ed iniziative di promozione all'estero, possono essere periodicamente convocate dal Ministro del commercio con l'estero apposite conferenze dei presidenti dei comitati consultivi di più regioni. Alle conferenze stesse sono altresì invitati a partecipare rappresentanti delle

amministrazioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni di categoria maggiormente interessate.

ART. 8.

1. L'ICE istituisce, ai sensi del precedente articolo 6, uffici all'estero per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Gli uffici ICE operanti all'estero sono notificati dalle ambasciate alle autorità governative del Paese di sede quali uffici di ente pubblico italiano (Agenzie governative).

3. Lo *status* di detti uffici e del relativo personale nell'ambito dell'ordinamento locale è regolato, ove possibile, mediante intese bilaterali con le autorità competenti dello Stato di sede.

4. Nel quadro del coordinamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere convocate, presso le missioni diplomatiche accreditate negli Stati esteri in cui operano gli uffici ICE, riunioni cui partecipano i funzionari preposti agli uffici stessi e rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero. Alle riunioni stesse possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero.

ART. 9.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il comitato consultivo;
- 5) il collegio dei revisori.

ART. 10.

1. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del com-

mercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente dura in carica 5 anni e può essere confermato nella carica una sola volta.

3. Al presidente dell'Istituto spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende sull'andamento generale dell'Istituto; adotta in casi di straordinaria necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal membro più anziano del consiglio di amministrazione; nel caso di parità della data di nomina, l'anzianità è determinata dall'età.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione dell'ICE è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

1) due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

2) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

3) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

4) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

5) un rappresentante del Ministero delle finanze - direzione generale delle dogane;

6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

8) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

9) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

10) un rappresentante dell'ENIT;

11) dodici membri in rappresentanza degli operatori economici dei settori industria, agricoltura, commercio, artigianato e cooperazione, dei quali uno designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e gli altri designati, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;

12) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare, designati a tal fine dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

13) quattro membri di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e tre degli altri lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) un rappresentante eletto dal personale dell'istituto;

15) tre membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio estero.

2. I membri del consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta; quelli nominati durante il quinquennio, in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

3. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e, di norma, una volta al bimestre.

5. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Il Ministro del commercio con l'estero, ove lo ritenga opportuno, interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione; egli ha diritto di voto che esprime, per penultimo, prima di quello del presidente.

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme riguardanti la nomina e le funzioni di segretario del consiglio nonché le procedure per la convocazione del consiglio stesso.

ART. 12.

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) i regolamenti interni dell'Istituto;

b) le direttive per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto ed i programmi di attività;

c) le direttive per l'impostazione generale dei programmi esecutivi;

d) i bilanci preventivi e le relative variazioni nonché i bilanci consuntivi;

e) l'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale;

f) l'istituzione e la soppressione degli uffici centrali e periferici;

g) le direttive concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;

h) tutti gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge e quelli che il comitato esecutivo deliberi di sottoporre al consiglio stesso.

2. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredati della delibera del consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, l'uno entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce e l'altro entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto. Sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, entro dieci giorni dalla loro deliberazione, le variazioni al bilancio di previsione.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del tesoro, approva le delibere di cui al precedente comma o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, le delibere non restituite diventano esecutive.

4. Le delibere di cui alle lettere e) ed f) sono assoggettate all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, le prime anche con il concerto del Ministro per la funzione pubblica e le seconde, se relative all'istituzione o soppressione di uffici all'estero, con il concerto del Ministro degli affari esteri. Le delibere di cui alla lettera f), e le altre per le quali le disposizioni della presente legge prevedono l'approvazione ministeriale, diventano esecutive ove il Ministro del commercio con l'estero non provveda a restituire all'Istituto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, con motivato rilievo.

5. Le delibere relative ai programmi pluriennali di attività dell'Istituto ed alle eventuali revisioni annuali sono trasmesse al Ministro del commercio con l'estero che le sottopone all'approvazione del CIPES, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 13.

1. Il comitato esecutivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal

presidente dell'Istituto, da dieci membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, dei quali:

a) tre scelti, su designazione del presidente, rispettivamente tra i consiglieri di amministrazione di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 11, comma 1;

b) due rappresentati dai consiglieri di cui ai numeri 6) e 7) del comma stesso;

c) quattro scelti tra i consiglieri di cui al numero 11) dell'articolo 11, comma 1, su designazione espressa a maggioranza dai consiglieri stessi;

d) uno scelto, su designazione del presidente, tra i consiglieri di cui ai restanti numeri dell'articolo 11, comma 1.

2. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.

3. Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, due volte al mese.

4. Per la validità delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti, compreso il presidente. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il comitato, salva la possibilità di sottoporre al consiglio di amministrazione i provvedimenti di particolare importanza, adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione e delibera in particolare:

a) le modalità di attuazione — intese quale impostazione del progetto esecutivo, determinazione degli strumenti operativi e delle voci globali di spesa — delle iniziative promozionali;

b) la programmazione dei servizi del sistema informativo;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) le convenzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;

e) gli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni immobili e le locazioni ultranovennali, nonché l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche e di privilegi sui beni di proprietà;

f) le liti attive e passive e le transazioni;

g) tutti gli altri provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività dell'Istituto e che il comitato non ritenga di demandare ad altri organi dell'Ente.

6. Il presidente dell'Istituto informa il consiglio di amministrazione delle delibere adottate dal comitato esecutivo e riferisce sull'attuazione delle direttive e dei programmi di attività stabiliti dal consiglio medesimo.

7. Il comitato esecutivo ha facoltà di affidare lo studio di particolari e rilevanti problemi ad appositi comitati consultivi consiliari, chiamandone a far parte membri del consiglio di amministrazione.

ART. 14.

1. Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da nove membri, dei quali uno designato dall'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, quattro scelti dal Ministro medesimo tra i presidenti ed i vice presidenti delle organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, due parimenti scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra i presidenti ed i vice presidenti di altre organizzazioni degli operatori economici particolarmente rappresentative sul piano nazionale, uno, in rappresentanza delle regioni, designato dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed uno scelto dal Ministro del commercio con l'estero tra le persone particolarmente esperte in materia di commercio internazionale.

2. I membri del comitato consultivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il comitato elegge tra i propri membri il presidente; quest'ultimo riunisce il collegio, anche su richiesta del Ministro del commercio con l'estero ovvero del presidente dell'Istituto, e, di norma, ogni tre mesi. Le norme relative al servizio di segreteria del comitato sono stabilite da un regolamento interno deliberato dal consiglio di amministrazione.

3. Il comitato formula proposte in ordine all'organizzazione ed all'attività dell'Istituto; ne valuta i programmi di attività; esprime altresì pareri sulle questioni di indirizzo generale dell'ente che gli vengono sottoposte dal presidente, nonché sui problemi di carattere generale del commercio estero che gli siano sottoposti dal Ministro del commercio con l'estero.

4. Alle riunioni del comitato consultivo partecipano, su invito del presidente del comitato medesimo, il presidente ed il direttore generale dell'istituto. Alle riunioni stesse interviene, ove lo ritenga opportuno, il Ministro del commercio con l'estero.

Art. 15.

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e dura in carica cinque anni, salva la possibilità di riconferma. Il collegio è composto da cinque membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, due membri in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero e due membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

2. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

3. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferi-

sce periodicamente al Ministro del commercio con l'estero; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci dell'istituto redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone anche al Ministro del commercio con l'estero, verifiche ispettive sull'attuazione di singole iniziative ovvero presso uffici in Italia e all'estero.

ART. 16.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori.

ART. 17.

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. La nomina è approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

2. Il direttore generale viene assunto dall'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Le condizioni contrattuali sono determinate dal consiglio di amministrazione con delibera soggetta ad approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro.

3. Il direttore generale è preposto a tutti i servizi ed uffici dell'istituto in Italia ed all'estero; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e dà esecuzione ai provvedimenti da essi deliberati; riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo, a richiesta di questi ultimi, sull'esecuzione delle deliberazioni; esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dal comitato

esecutivo e che non siano riservate ad altro organo.

4. Qualora il direttore generale provenga dal personale dell'ente, ovvero dai ruoli dirigenziali dell'amministrazione dello Stato, al termine dell'incarico gli è riconosciuto il reingresso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale. Il dirigente dello Stato nominato direttore generale dell'Istituto è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

ART. 18.

1. L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le entrate dell'ICE sono costituite:

a) dal finanziamento dell'attività dell'Istituto a carico del bilancio dello Stato;

b) da eventuali contributi specifici per l'attuazione di particolari iniziative;

c) dai proventi patrimoniali e di gestione;

d) dai proventi o rimborsi derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali;

e) dai proventi della vendita delle pubblicazioni e della relativa pubblicità;

f) dai contributi di enti, istituti, associazioni o privati e da altre entrate eventuali.

2. Le somme relative al finanziamento dell'attività dell'Istituto allo stesso erogate ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi ai quali si riferiscono.

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tener conto delle particolari esigenze dell'ente stesso, con riferimento anche all'attività da svolgersi all'estero. Il regolamento è emanato dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 19.

1. L'ICE può avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio.

2. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

3. L'ICE è soggetto, oltre che ai poteri di vigilanza conferiti dalla presente legge al Ministero del commercio con l'estero, agli ulteriori controlli, anche ispettivi, che lo stesso Ministero ritenga opportuno svolgere su singole iniziative ovvero presso uffici in Italia ed all'estero.

ART. 20.

Non si applicano all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Restano applicabili all'Istituto stesso le norme di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo alla normalizzazione dei conti degli enti pubblici. L'Istituto si intende inquadrato tra gli enti di cui alla tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge stessa. Si osservano, altresì, con le precisazioni di cui al successivo articolo 21, tutte le disposizioni della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 21.

1. Il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti dell'Istituto è stabilito dal consiglio di amministrazione con il regolamento di cui alla lettera e) dell'articolo 12. La misura e la disciplina del trattamento economico è determinata con le modalità e nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8

marzo 1985, n. 72, in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali.

2. Con il regolamento di cui alla lettera e) del precedente articolo 12 il consiglio di amministrazione delibera su quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Il regolamento di cui al comma precedente prevede in particolare misure atte a favorire la formazione professionale dei dipendenti dell'Istituto, in funzione anche del servizio da svolgersi all'estero.

4. Le disposizioni regolamentari garantiscono l'incompatibilità tra rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ICE e qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio, industria e prevedono, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, la facoltà dell'Istituto di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, a fronte di particolari ed eccezionali esigenze, personale altamente specializzato, nei limiti di un contingente da determinarsi dal CIPES in sede di approvazione del programma pluriennale di attività. Per particolari esigenze può essere altresì prevista la possibilità di autorizzare il comando presso l'ICE di personale di ruolo della pubblica amministrazione.

5. Sono in ogni caso fatti salvi dalle disposizioni regolamentari i trattamenti economici di attività e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'ICE alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

6. Gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono disciplinati con gli accordi sindacali e nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva previsti dalla legge medesima. Relativamente al trattamento economico accessorio per i servizi da svolgersi all'estero, che resta quantificato in rapporto a quello del personale del Ministero degli affari esteri, sono determinate con gli accordi sindacali apposite tabelle di equiparazione per qualifiche.

7. Fino all'emanazione del regolamento ed alla conclusione degli accordi di cui ai precedenti commi, i cui effetti non possono avere decorrenza retroattiva in sede di prima applicazione, lo stato giuridico ed economico del personale dell'ICE resta disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 22.

1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle indicazioni del CIPES, definite con direttive del Ministro vigilante, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero possono essere sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero e sentito il Consiglio dei Ministri.

2. In tal caso, i poteri di amministrazione dell'ente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO CON L'ESTERO.

ART. 23.

1. Per l'esame dei problemi diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, si riunisce di regola ogni bimestre e, comunque, ogniqualvolta sia convocato dal presidente, anche su richiesta dei Ministri partecipanti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, il CIPES può essere integrato, ad iniziativa del suo presidente, ovvero su richiesta dei partecipanti, dai Ministri interessati all'esame dei problemi all'ordine del giorno.

3. Gli indirizzi del CIPES vincolano direttamente, ovvero per il tramite di conformi direttive del Ministro competente, anche enti ed amministrazioni autonome la cui attività si renda necessario coordinare ai fini della definizione di linee generali ed unitarie della politica del commercio con l'estero.

4. In materia di attività promozionale da svolgere all'estero, competono al CIPES le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. A modifica ed integrazione dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, il Ministro del commercio con l'estero fa parte del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA).

6. A modifica ed integrazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il Ministro delle partecipazioni statali fa parte del Comitato interministeriale la politica economica estera (CIPES).

7. Quando i problemi all'esame del CIPI o del CIPAA coinvolgono rilevanti aspetti di politica del commercio con l'estero o presuppongono comunque un coordinamento di attività economiche nei confronti dell'estero, la composizione dei comitati stessi è integrata, ad iniziativa del rispettivo presidente, ovvero su richiesta dei Ministri partecipanti, in modo da comprendere tutti i Ministri di cui al comma 2 del presente articolo. In tali casi la deliberazione del Comitato si intende congiuntamente adottata dal CIPI, ovvero dal CIPAA, nonché dal CIPES.

ART. 24.

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e per lo studio degli inerenti problemi di politica economica estera, il CIPES si avvale di un comitato tecnico-scientifico costituito presso il Ministero del commercio con l'estero. Il comitato è composto da sette membri scelti tra i più qualificati esperti di economia internazionale ed eventualmente posti a disposizione, mediante apposita convenzione, da università o istituti analoghi, italiani o esteri, ovvero da enti od organizzazioni internazionali.

2. Alla costituzione del comitato ed alla nomina del suo presidente si provvede con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri, e previa designazione, da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di uno dei membri. Con il decreto stesso sono altresì specificati, in attuazione delle eventuali deliberazioni del CIPES, i compiti del comitato nonché le forme di collaborazione istituzionalizzata per il cui tramite è ad esso consentito di avvalersi delle strutture degli enti pubblici operanti in materia di commercio con l'estero e delle amministrazioni pubbliche interessate.

3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica, è determinato il trattamento economico del presidente e dei componenti del comitato. Il presidente stesso o singoli componenti dell'organo possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del CIPES.

4. Per far fronte alle esigenze di funzionamento della segreteria tecnica del comitato, istituita presso il Ministero del commercio con l'estero, è aumentato di cinque unità il contingente di personale utilizzabile dal Ministro del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 20 del

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La spesa relativa al trattamento economico accessorio del personale così utilizzato grava sui capitoli 1004, 1005 e 1006 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

ART. 25.

1. I contributi di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, possono essere anche concessi ad enti, istituti, consorzi, associazioni o società che agiscano nell'interesse di più imprese.

2. Con riferimento a tali casi, le condizioni e le modalità di corresponsione dei quattro quinti del contributo nonché del quinto a saldo sono determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 26.

1. Il riconoscimento delle camere di commercio italiane all'estero è conferito e revocato alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, con decreto del Ministro del commercio con l'estero da emanarsi su conforme parere del comitato di cui al successivo comma.

2. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un comitato per l'attività delle camere di commercio italiane all'estero. Il comitato è presieduto da un sottosegretario di Stato al commercio con l'estero ed è composto da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero. Alla nomina dei membri del comitato e dei membri supplenti si provvede con decreto del Ministro del commercio con

l'estero, che designa altresì i funzionari del Ministero incaricati delle mansioni di segreteria.

3. Il contributo alle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è attribuito con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi su conforme parere del comitato per l'attività delle camere di commercio italiane all'estero.

4. I segretari generali delle camere di commercio italiane all'estero sono scelti nell'ambito degli iscritti ad apposito albo professionale da istituirsi presso l'Unione italiana delle camere di commercio. Le norme relative alla tenuta dell'albo, ai requisiti di iscrizione ed ai presupposti per la sospensione dell'iscrizione o per la cancellazione dall'albo sono dettate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro degli affari esteri e previo parere del Comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'emanazione di tale decreto, ovvero sino alla data successiva da quest'ultimo eventualmente determinata, restano applicabili le norme vigenti relativamente alla nomina dei segretari generali delle camere di commercio italiane all'estero.

5. Avverso le deliberazioni adottate in ordine alla tenuta dell'albo è ammesso ricorso al comitato per l'attività delle camere di commercio italiane all'estero, a tal fine integrato con la partecipazione di un magistrato del Consiglio di Stato ovvero della Corte dei conti.

ART. 27.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818; le leggi 31 maggio 1975, n. 185, e 16 marzo 1976, n. 71; nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

ART. 28.

1. L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 23, 24 e 26 della presente legge è valutato, rispettivamente, in lire centodieci, duecento e cinque milioni annui.

2. Alla copertura del complessivo onere annuo di lire trecentoquindici milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.